



FOCUS HUMAN RIGHTS  
5 FEBBRAIO 2020

# La Corte di giustizia ‘resetta’ il diritto all’oblio

di Fabio Balducci Romano  
Ricercatore di Diritto dell’Unione Europea  
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

# La Corte di giustizia ‘resetta’ il diritto all’oblio<sup>\*</sup>

di Fabio Balducci Romano

Ricercatore di Diritto dell’Unione Europea  
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

**Abstract [It]:** Con la ben nota sentenza *Google Spain*, La Corte di giustizia europea ha definito il “diritto all’oblio” nei confronti dei motori di ricerca (“deindicizzazione”). Immediatamente dopo, i gestori dei motori di ricerca hanno sollevato la questione dell’estensione di tale deindicizzazione, assumendo che i dati personali dovessero essere rimossi solo dalle ricerche effettuate a partire dallo Stato membro dell’interessato (es. google.it, yahoo.es etc.) e non dall’intero motore di ricerca. Con sentenza del 24 settembre 2019, *Google c. CNIL*, la Grande Sezione ha affermato che il gestore del motore di ricerca è obbligato, in linea di principio, ad eseguire la deindicizzazione solo dalle estensioni del motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell’Unione. L’articolo analizza il caso e illustra le possibili soluzioni del problema, spiegando le ragioni per le quali la decisione *Google c. CNIL* appare poco coerente con l’obiettivo di apprestare una tutela effettiva del diritto alla protezione dei dati personali.

**Abstract [En]:** In its groundbreaking judgment *Google Spain*, the Court of Justice of the European Union defined the ‘right to be forgotten’ towards the search engines (“de-referencing”). Soon after *Google Spain*, the search engine operators raised the question of the territorial scope of such de-referencing, claiming that the personal information should be removed only from the searches made from the MS in question (e.g. google.it, yahoo.es etc.) and not from the whole search engine. By its judgment of 24 September 2019, *Google v. CNIL*, the Grand Chamber held that the operator of a search engine is, in principle, required to carry out a de-referencing only on the versions of its search engine corresponding to all the Member States. Such statement, received with perplexity and criticism from most Data Protection Authorities, raises some concerns about the effectiveness of the right to the protection of personal data. This article analyses the case *Google v. CNIL* and describes the alternative solutions of the questions, with the aim of explaining why the option selected by the judgment does not appear the most appropriate.

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. Provvedimenti della CNIL e causa pregiudiziale; 3. Decisione della Corte; 4. (segue) Insussistenza di un diritto alla deindicizzazione “globale”; 5. Portata continentale del *dereferencing*; 6. Effettività del diritto alla deindicizzazione e poteri delle autorità nazionali; 7. Le soluzioni alternative: deindicizzazione mondiale o limitata al “centro di interessi”; 8. Critica della soluzione prescelta dalla sentenza *Google c. CNIL*; 9. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Con sentenza del 24 settembre 2019<sup>1</sup>, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione della portata territoriale del diritto alla deindicizzazione, ossia la pretesa dell’interessato, nei confronti del gestore di un motore di ricerca, di ottenere la cancellazione di uno o più risultati dall’elenco che compare all’esito di una ricerca effettuata mediante il proprio nome. La Grande Sezione, riportandosi alla precedente

<sup>\*</sup> Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Corte giust., sent. 24 settembre 2019, causa C-507/17, *Google c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)*, ECLI:EU:C:2019:772, in *Racc. el.*

pronuncia *Google Spain*,<sup>2</sup> ha affermato che il ‘diritto all’oblio’<sup>3</sup>, previsto dall’art. 17 del “regolamento generale sulla protezione dei dati” (in seguito, per brevità, RGPD)<sup>4</sup>, comporta che il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad effettuare la deindicizzazione nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri; inoltre, se necessario, tale gestore dovrà implementare misure tecniche che permettano di impedire agli utenti, che effettuino una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai *link* oggetto della domanda di deindicizzazione.

A giudizio della Corte, la portata geografica della deindicizzazione deve ritenersi coincidente con il territorio dell’Unione: in linea di principio, la cancellazione dei risultati della ricerca va effettuata per tutte le versioni del motore di ricerca, corrispondenti ai domini dei vari Stati membri (es. google.it, .fr, .es, etc.). Ciò perché il RGPD non attribuisce alle autorità nazionali di garanzia il potere di adottare una decisione di deindicizzazione che dispieghi i propri effetti al di fuori del territorio dell’Unione.

Tuttavia, osserva la Corte, ciò non esclude che un’autorità giurisdizionale o di controllo degli Stati membri possa eventualmente disporre, sulla base del diritto nazionale, una deindicizzazione a livello globale, ove ritenenga necessario far prevalere il diritto dell’interessato sulla libertà di informazione.

La nuova pronuncia della Corte sul diritto all’oblio non appare del tutto chiara, né risolutiva. Anzi, pur dovendosi limitare a precisare l’estensione territoriale del diritto, la sentenza non sembra sciogliere in modo definitivo la questione. Inoltre, gli enunciati, apparentemente contraddittori, che ne caratterizzano la motivazione, suggeriscono non solo un orientamento non unanime del collegio giudicante, ma anche una tensione irrisolta, e forse ideologica, tra ‘libertà della rete’ e diritti dei singoli.

---

<sup>2</sup> Corte giust., sent. 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain c. AEPD e a.*, ECLI:EU:C:2014:317, pubblicata in *Racc. elettronica*. Tra i numerosi commenti, si segnalano: *Google Spain SL v. Agencia Espanola de Protección de Datos*, in *HLR*, 2014, 2, pp. 735-742; J.W. KROPF, *Google Spain v. Agencia Espanola de Protección de Datos (AEPD)*, in *AJIL*, 2014, 3, pp. 502-509; F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il “velo di Maya”*, in *Dir. Informaz.*, 2014, 4-5, p. 805 ss.

<sup>3</sup> Sul tema; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento e diritto all’oblio*, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di) *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 353 ss.; S. VLACHOPOULOS, *Freedom of Expression in the Internet: the Example of the “Right to Be Forgotten”*, in *Eur. Review of Public Law*, 2018, 1, p. 113 ss.; P. JONASON, *The Right to Be Forgotten: The Balance between the Right to Privacy and Freedom of Expression*, in *Eur. Review of Public Law*, 2018, 1, p. 213 ss.; A. RICCI, *I diritti dell’interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di) *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Torino, 2017, p. 195 ss.; M. TAMPIERI, *Il diritto all’oblio e la tutela dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 3, p. 1032B ss.; S. MARTINELLI, *Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in *Dir. Informaz.*, 2017, 3, pp. 565-581; G.M. RICCIO, *Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. Informaz.*, 2014, 4-5, p. 753 ss. Per la migliore comprensione delle difficoltà tecnico-giuridiche, v.: ENISA, *The right to be forgotten – between expectations and practice*, report pubblicato il 20.11.2012, scaricabile dal sito enisa.europa.eu.

<sup>4</sup> Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27-4-2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in *GUUE* L 119, 4-5-2016, 1 ss.

## 2. Provvedimenti della CNIL e causa pregiudiziale

Con decisione del 21 maggio 2015<sup>5</sup>, la Presidente della *Commission Nationale de l'Informatique e des Libertés* (CNIL), autorità francese di garanzia della privacy, ingiungeva a Google di procedere, entro il termine di quindici giorni, alla cancellazione di alcuni dei risultati visualizzati in esito alla ricerca effettuata a partire dai nomi di ventuno persone, e ciò su tutte le estensioni del nome di dominio del motore di ricerca. Tale decisione, adottata in seguito alla sentenza *Google Spain*, prendeva spunto da altrettante istanze presentate alla CNIL tra il 14 luglio e l'8 settembre 2014, ritenute fondate da detta autorità. In particolare, il provvedimento affermava che, in seguito all'accoglimento di una richiesta di deindicizzazione, i risultati della ricerca, oggetto dell'istanza, dovessero essere rimossi da tutte le estensioni del motore di ricerca, ossia non solo quella principale (google.com) e quelle collegate agli Stati membri dell'Unione (es.: google.fr, .it, .es etc.), ma anche quelle relative a Paesi terzi. Tale decisione si fondava sulla necessità di accordare una tutela effettiva e completa del diritto alla protezione dei dati personali, nonché sulla sostanziale unitarietà del trattamento dei dati personali effettuato a livello globale dal motore di ricerca Google. Per l'azienda di Mountain View, infatti, i diversi nomi a dominio non sono altro che strumenti tecnici, implementati al fine di facilitare l'utilizzazione del servizio di ricerca a livello locale. La Presidente dell'Autorità, quindi, diffidava Google a provvedere in conformità alle suddette ventuno istanze di deindicizzazione, rimuovendo i relativi risultati dall'intero motore di ricerca. Google, tuttavia, rifiutava di ottemperare, limitando l'esecuzione del provvedimento alle sole declinazioni corrispondenti agli Stati membri dell'Unione, ed offrendo di applicare un "blocco geografico", consistente nell'inibizione della visualizzazione – su tutte le estensioni di Google – dei link oggetto del provvedimento, per le sole ricerche effettuate a partire da un indirizzo IP localizzato nello stato di residenza dell'interessato.

La CNIL, prendendo atto dell'inottemperanza di Google alla propria decisione del 21 maggio 2015, con deliberazione del 10 marzo 2016<sup>6</sup>, irrogava a tale società la sanzione pecuniaria di 100.000 euro.

Il provvedimento sanzionatorio, tuttavia, veniva impugnato da Google dinanzi al Conseil d'État, che sollevava il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, rivolgendo alla Corte di giustizia i seguenti quesiti interpretativi:

- 1) Se il diritto alla deindicizzazione, sancito dalla sentenza *Google Spain*, comporti la necessità che tale operazione sia eseguita su tutti i nomi di dominio del motore di ricerca, in modo che i risultati meritevoli di rimozione non possano più essere visualizzati.

---

<sup>5</sup> Décision n° 2015-047 du 21 mai 2015 mettant en demeure la société X, disponibile sul sito internet [Legifrance, legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr).

<sup>6</sup> Délibération de la formation restreinte n° 2016-054 du 10 mars 2016 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société X, anch'essa disponibile sul sito internet [Legifrance, legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr).

- 2) In caso di risposta negativa al primo quesito, se il citato diritto alla deindicizzazione comporti l'obbligo di Google di rimuovere i risultati controversi sul solo sito corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la ricerca ovvero, più in generale, su tutti i nomi di dominio corrispondenti alle estensioni del motore di ricerca negli Stati membri.
- 3) Se, sempre in caso di risposta negativa al primo quesito, ed in aggiunta alla rimozione dei risultati a livello nazionale o europeo, siano obbligatorie misure tecniche ulteriori, a carico del gestore del motore di ricerca, quali un "blocco geografico", ossia un accorgimento che impedisca la visualizzazione dei risultati controversi allorché la ricerca venga effettuata da un indirizzo IP localizzato nello Stato di residenza dell'interessato.

### 3. Decisione della Corte

Dopo essersi riportata alle proprie precedenti statuizioni nel caso *Google Spain*, la Corte conferma anzitutto che il trattamento di dati personali da parte del motore di ricerca statunitense rientra nell'ambito di applicazione territoriale tanto della direttiva 95/46/CE quanto del RGPD. Infatti, da un lato, le attività commerciali e pubblicitarie, per le quali Google dispone di stabilimenti nell'Unione, sono inscindibilmente connesse a quelle del motore di ricerca; dall'altro, in sostanza, il trattamento dei dati personali da parte del motore di ricerca deve considerarsi unitario, posto che le varie versioni nazionali sono anche legate da applicazioni "ponte".

Inoltre, la sentenza afferma la competenza dell'Unione a prevedere l'obbligo, per il gestore del motore di ricerca, di procedere alla deindicizzazione su tutte le versioni di tale motore. Essa, tuttavia, si sofferma sull'articolo 17 del RGPD, per sostenere che detta disposizione, pur effettuando un bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà d'informazione degli utenti della rete, non ha proceduto a tale bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione. Anzi, osserva la Corte, né l'articolo 17, né le altre norme del RGPD, relative ai poteri attribuiti alle autorità di controllo nazionali, contemplano strumenti e meccanismi per estendere la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.

Ne consegue, secondo la Grande Sezione, che il gestore del motore di ricerca non può essere obbligato, né in base alla direttiva né in base al regolamento, a rimuovere a livello mondiale i risultati deindicizzati; deve quindi ritenersi che la deindicizzazione, in linea di principio, possa operare solo limitatamente al territorio dell'Unione. Il gestore del motore di ricerca ha, comunque, il dovere di implementare misure tecniche, indicate dalle autorità nazionali e necessarie, al fine di impedire che i risultati deindicizzati possano risultare visibili da parte degli utenti stabiliti negli Stati membri (c.d. "blocco geografico").

Infine, osserva la Corte, le autorità nazionali, giurisdizionali e di controllo, effettuato il doveroso bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali e libertà d'informazione, rimangono competenti a disporre, eventualmente, che il gestore del motore di ricerca esegua una deindicizzazione a livello globale, se ciò risulta necessario per la protezione dei diritti fondamentali dell'interessato.

#### **4. Insussistenza di un diritto alla deindicizzazione “globale”**

Cinque anni dopo la sentenza *Google Spain*, la Corte torna a pronunciarsi sul c.d. “diritto all'oblio”, stavolta al fine di precisare la portata territoriale da accordare alla deindicizzazione, intesa come pretesa dell'interessato di ottenere la cancellazione di risultati di una ricerca effettuata attraverso Google a partire dal proprio nome.

Come si è visto, il caso nasce dall'impugnazione della sanzione pecuniaria irrogata dalla CNIL a Google per l'inottemperanza di un provvedimento con cui l'autorità francese, avendo accolto ventuno istanze proposte tra il 14 luglio e l'8 settembre 2014, disponeva che la società californiana provvedesse al *dereferencing* a livello globale, ossia su tutti i nomi di dominio del motore di ricerca.

I provvedimenti della CNIL, pur non riportando le circostanze di fatto delle ventuno istanze considerate, appaiono fondati su due solidi assunti. In primo luogo, il trattamento dei dati da parte del motore di ricerca va ritenuto sostanzialmente unitario, poiché i vari nomi di dominio vanno intesi puramente quali percorsi tecnici di accesso a tale trattamento<sup>7</sup>. In secondo luogo, la limitazione della deindicizzazione ai soli domini europei del motore di ricerca costituisce una misura che non corrisponde alle esigenze di efficacia, completezza ed effettività, perché espone l'interessato al concreto pericolo che, attraverso misure elusive, i suoi dati rimangano accessibili; in altri termini, la necessità di accordare una protezione effettiva all'interessato comporta l'esigenza di ricorrere a soluzioni che non possano essere facilmente aggirate.

Basandosi sulla decisione di rinvio, la Corte considera pacifico che il motore di ricerca proceda ad un unico trattamento di dati personali, nonostante le diverse versioni nazionali<sup>8</sup>. Inoltre, la sentenza premette che il diritto dell'Unione ha l'obiettivo di garantire agli interessati un elevato livello di protezione dei dati personali<sup>9</sup>, e che la deindicizzazione a livello globale è una misura idonea a soddisfare pienamente tale obiettivo<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Decisione 21.5.2015, cit. *supra* nota 5, pag. 2; deliberazione 10.3.2016, cit. *supra*, nota 6, pag. 5.

<sup>8</sup> Corte giust., sent. *Google c. CNIL*, cit., par. 52.

<sup>9</sup> *Ivi*, par. 54.

<sup>10</sup> *Ivi*, par. 55.

La Corte, quindi, deduce che l'Unione dispone certamente della competenza legislativa per prevedere un obbligo, a carico del gestore del motore di ricerca, di procedere al *dereferencing* a livello globale, rimuovendo i risultati dall'intero motore di ricerca<sup>11</sup>.

A queste premesse, lineari e coerenti con la giurisprudenza, tuttavia, consegue uno sviluppo della motivazione assai meno convincente.

Infatti, la Corte afferma che la deindicizzazione non potrebbe avere portata mondiale, perché l'articolo 17 del RGPD avrebbe mancato di esercitare la predetta competenza legislativa dell'Unione, non avendo effettuato alcun bilanciamento tra diritto alla privacy e libertà di informazione degli utenti della rete «per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione»<sup>12</sup>.

In proposito, per confutare la tesi interpretativa della CNIL, la Grande Sezione utilizza un argomento di carattere letterale e uno di carattere sistematico.

Quanto al primo, la Corte osserva che «dal tenore letterale delle disposizioni dell'articolo 12, lettera b), e dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell'articolo 17 del regolamento 2016/679 non risulta affatto che il legislatore dell'Unione abbia scelto [...] di attribuire ai diritti sanciti da tali disposizioni una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri»<sup>13</sup>. Quanto al secondo, la sentenza afferma l'impossibilità di rinvenire, nel RGPD, strumenti e meccanismi di cooperazione tra autorità degli Stati membri e dei Paesi terzi, al fine di raggiungere decisioni condivise in materia di deindicizzazione, basate sul bilanciamento tra diritto alla privacy dell'interessato ed interesse pubblico all'accessibilità delle informazioni negli Stati terzi.

Entrambi gli argomenti appaiono tutt'altro che persuasivi.

Il primo di essi sembra basarsi sull'equivoco di fondo, secondo cui la deindicizzazione costituirebbe un autonomo diritto, la cui estensione territoriale potrebbe, perciò, apprezzarsi in modo distinto dal diritto alla protezione dei dati. Tanto è vero che la sentenza ricerca, all'interno dell'articolo 17 del RGPD, la disciplina della portata territoriale del diritto all'oblio. È tuttavia opportuno osservare che, nonostante l'enfasi della rubrica di tale disposizione, «Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)», essa non crea un nuovo diritto soggettivo, bensì definisce il contenuto di una pretesa strumentale del diritto alla protezione dei dati personali, al preciso scopo di adeguare la legislazione ai principi affermati dalla sentenza *Google Spain*<sup>14</sup>. Tale diritto, in quanto tutela l'individuo dalla raccolta di informazioni che lo riguardano,

<sup>11</sup> Ivi, par. 58.

<sup>12</sup> Ivi, par. 61.

<sup>13</sup> Ivi, par. 62.

<sup>14</sup> Sia consentito, al riguardo, citare F. BALDUCCI ROMANO, *La protezione dei dati personali tra libertà di circolazione e diritti fondamentali dell'uomo*, Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 6, p. 1642. Altri autori riconducono il «diritto all'oblio» al più ampio diritto all'identità personale: F. DI CIOMMO, *cit.*, p. 353 ss. Il concetto di diritto all'identità personale si sviluppa in



comprende il diritto di ottenere la cancellazione delle informazioni medesime, a prescindere dall'originaria verità, quando la loro conservazione non sia più giustificata, in ragione della perdita di attualità di esse rispetto agli scopi del trattamento<sup>15</sup>.

È evidente, quindi, che la portata territoriale della deindicizzazione non può essere diversa da quella del diritto che ne costituisce il fondamento. Ciò risulta peraltro confermato, a livello sistematico, dalla *sedes materiae*: il citato articolo 17 si colloca, infatti, tra le norme della sezione 3, " Rettifica e cancellazione", nel capo III del RGPD, rubricato "Diritti dell'interessato": si tratta, evidentemente, di disposizioni che attribuiscono mezzi di tutela alla persona a cui si riferiscono i dati, da utilizzare nei confronti del titolare o del responsabile.

Il ragionamento, per di più, appare incoerente con una delle più solide premesse, conformi alla giurisprudenza, secondo cui «il fatto che il [...] motore di ricerca sia gestito da un'impresa di uno Stato terzo non può avere come conseguenza che il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca stesso, nel contesto dell'attività pubblicitaria e commerciale di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46 e dal regolamento 2016/679»<sup>16</sup>. Infatti, è agevole osservare che la deindicizzazione è proprio uno degli obblighi che gravano sul titolare del trattamento – ossia il gestore del motore di ricerca – nonostante questo abbia la propria sede al di fuori nell'Unione, poiché il trattamento dei dati è effettuato *nell'ambito delle attività* di un suo stabilimento<sup>17</sup>.

Neppure il secondo argomento, di carattere teleologico, sembra condurre a risultati soddisfacenti. Esso sostiene che la limitazione della deindicizzazione al territorio europeo sia conseguenza della mancanza di poteri e procedure finalizzati ad eseguire decisioni di *dereferencing* al di fuori dell'Unione. Per la verità, tale tesi è smentita dalla previsione di poteri autoritativi, che i garanti nazionali possono esercitare nei confronti di titolari del trattamento non stabiliti in Europa<sup>18</sup>. Tanto ciò è vero che la causa pregiudiziale nasce dall'irrogazione, da parte della CNIL, di una sanzione pecuniaria nei confronti di Google.

---

dottrina ancor prima dell'emergere del diritto alla protezione dei dati personali; per tutti, v.: V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto online*, 1993.

<sup>15</sup> V. Corte giust., sent. *Google Spain*, cit., par. 94-99.

<sup>16</sup> Corte giust., sent. *Google Spain*, cit., par. 51.

<sup>17</sup> Art. 3, par. 1, RGPD: «Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione». Sul tema: G. CAGGIANO, *L'interpretazione del "contesto delle attività di stabilimento" dei responsabili del trattamento dei dati personali*, in *Dir. Informaz.*, 2014, 4-5, p. 605 ss.; si segnala il recente aggiornamento, da parte dello European Data Protection Board delle proprie *Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3), version 2.0*, 12.11.2019, disponibile sul sito [edpb.europa.eu](http://edpb.europa.eu).

<sup>18</sup> Tali poteri risultano ora ampliati e potenziati dagli art. 83-84 del RGPD.



La risposta fornita al primo quesito pregiudiziale appare, inoltre, in contrasto logico con i fatti che la Corte desume dalla decisione di rinvio.

Al riguardo, è giocoforza osservare che, se si considera l'indicizzazione alla stregua di un trattamento unitario di dati<sup>19</sup>, sottoposto al diritto comunitario perché effettuato dal gestore del motore di ricerca nell'ambito di un proprio stabilimento nell'Unione, non può che essere lo stesso per la deindicizzazione: è palese, infatti, che – vista la natura unitaria del motore di ricerca – la rimozione costituisce un'unica operazione di trattamento, anch'essa soggetta al diritto europeo per le medesime ragioni.

## 5. Portata continentale del *dereferencing*

La sentenza in commento perviene, quindi, alla conclusione secondo cui l'articolo 17 del RGPD (al pari della corrispondente disposizione della direttiva 95/46) non possa comportare l'obbligo, per il gestore del motore di ricerca, di effettuare una deindicizzazione a livello globale: un provvedimento di *dereferencing* di portata mondiale, amministrativo o giurisdizionale, non potrebbe fondarsi sulla disposizione citata.

In linea di principio, ad avviso della Grande Sezione, la deindicizzazione deve avere estensione europea, ossia i risultati della ricerca devono cancellati da tutte le versioni del motore di ricerca, corrispondenti agli Stati membri. Il principio così affermato, comunque, potrebbe prestarsi a soluzioni variabili in considerazione dell'interesse pubblico ad accedere alle informazioni rese disponibili dal motore di ricerca: in ragione della declinazione variabile della libertà di informazione nei vari Paesi europei, potrebbe cioè ipotizzarsi un *dereferencing* meno esteso<sup>20</sup>. Per suffragare questo approdo interpretativo, la pronuncia si sofferma sulle regole relative alle competenze delle autorità nazionali di controllo nel caso di trattamenti transfrontalieri. Essa sostiene che, per le deindicizzazioni transfrontaliere, i garanti nazionali dovrebbero applicare i meccanismi di cooperazione previsti dal regolamento 2016/679, al fine di giungere a decisioni condivise e vincolanti<sup>21</sup>.

È, tuttavia, alquanto difficile ipotizzare un caso concreto in cui un'istanza di deindicizzazione debba essere esaminata in più Stati membri diversi. Al contrario, si può osservare che, di prassi, le autorità di regolazione non trattano in modo congiunto tali richieste, ma – almeno sino ad oggi – tendono ad esaminarle basando la propria competenza individuale sugli articoli 3, par. 1, e 55, par. 1, del RGPD, interpretati in conformità alla giurisprudenza *Google Spain*<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Corte giust., sent. *Google v. CNIL*, cit., par. 36-37.

<sup>20</sup> In proposito, la Corte cita l'art. 85 del RGPD: «Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria».

<sup>21</sup> V.: art. 56 RGPD.

<sup>22</sup> Tra i più recenti, v.: provv. Garante privacy n. 152 docweb n. 9131472; n. 153, docweb n. 9136842; n. 154, docweb n. 9129005, tutti adottati il 24.7.2019, disponibili nel sito [garanteprivacy.it](http://garanteprivacy.it) in *Newsletter*, n. 457 del 23.9.2019; cfr. altresì art.

## 6. Effettività del diritto alla deindicizzazione e poteri delle autorità nazionali

La Corte, quindi, risponde al terzo quesito pregiudiziale, riconoscendo che le autorità nazionali, giurisdizionali e di controllo, hanno il compito di verificare che il *dereferencing* sia effettivo. Tale competenza presuppone il potere di disporre che il gestore del motore di ricerca implementi misure tecniche che abbiano, in concreto, l'effetto di impedire agli utenti della rete, che effettuino una ricerca da uno Stato membro, di accedere ai link rimossi. Spetta alle autorità nazionali (nel caso di specie il Conseil d'Etat), stabilire se le modifiche apportate da Google al motore di ricerca ed il c.d. "blocco geografico" permettano di soddisfare le suddette esigenze di effettività.

La sentenza aggiunge, infine, che il diritto dell'Unione non impone né vieta che la deindicizzazione avvenga a livello globale. Conseguentemente, le autorità (di controllo e giurisdizionali) nazionali restano competenti ad effettuare, secondo gli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento più favorevole all'interessato, disponendo eventualmente che la deindicizzazione sia eseguita su tutte le versioni del motore di ricerca.

Tale statuizione appare, invero, condivisibile nella parte in cui riconosce che il c.d. "diritto all'oblio" consegue ad un bilanciamento, da effettuare sulla base della valutazione delle circostanze del caso. Ciò tuttavia, non sembra aggiungere molto a quanto già risultava dalla giurisprudenza *Google Spain*. Anzi, nella pronuncia in commento la Corte pare evocare l'esistenza di più diritti all'oblio, tra loro diversi: quello europeo, avrebbe un'estensione coincidente – di *default* – con il territorio dell'Unione; gli altri, di stampo nazionale, sarebbero "a geometria variabile", estendendo o restringendo il proprio perimetro in misura inversamente proporzionale alle plurime libertà di informazione nazionali, anch'esse puntiformi e plasmabili dagli Stati. Sembra quindi che la sentenza trascuri di considerare il fondamentale obiettivo di uniformazione sotteso all'adozione del RGPD<sup>23</sup>.

## 7. Le soluzioni alternative: deindicizzazione mondiale o limitata al "centro di interessi"

Quale estensione va accordata ad una deindicizzazione? Ove si decida che vanno rimossi i risultati di una ricerca su internet, effettuata mediante Google (o altro *search engine*) a partire dal nome dell'interessato, tale rimozione deve riguardare l'intero motore di ricerca, oppure solo una parte di esso?

A queste domande la Corte era stata chiamata a rispondere nel caso in esame. Si trattava di questioni di sicura rilevanza giuridica, che potevano essere risolte a partire da due presupposti di fondo: 1) i caratteri del "diritto all'oblio" risultavano già precisati dalla sentenza *Google Spain*, trasfusa dal legislatore europeo

---

56, par. 2, RGPD: «In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro».

<sup>23</sup> Cfr.: considerando n. 7 del RGPD.

nell'articolo 17 del RGPD; 2) i quesiti posti dal giudice a quo presupponevano che fosse pacifico che la deindicizzazione dovesse essere accordata, dovendosi dare prevalenza, nei casi esaminati, al “diritto all'oblio” rispetto agli altri interessi in gioco, ivi compresa la libertà di informazione. Il rinvio pregiudiziale, quindi, richiedeva che la Corte chiarisse unicamente la portata – globale o meno – della deindicizzazione. La questione si prestava ad almeno due soluzioni alternative, già esplorate, almeno a livello embrionale, dalla giurisprudenza europea.

La prima consiste nella rimozione a livello globale dei risultati da deindicizzare. Si tratta della soluzione scelta dalla CNIL e corrispondente alla prassi decisionale del nostro Garante per la protezione dei dati personali<sup>24</sup>. Tale impostazione, come detto sopra, valorizza la natura unitaria del motore di ricerca e dei trattamenti da esso effettuati. Peraltro, l'unità del motore di ricerca sembra pacifica, riconosciuta anche da Google, che non contesta che ai vari nomi di dominio (google.com, google.fr, google.it ecc.) corrispondano semplici percorsi tecnici di accesso ad un unico trattamento di dati, frutto di una scelta presumibilmente legata a ragioni puramente imprenditoriali e di marketing, quali l'accesso al mercato pubblicitario dei vari Stati. Si tratta di una soluzione perfettamente logica: se l'indicizzazione è unica, anche la deindicizzazione deve esserlo. Sul piano pratico, i vantaggi di tale scelta sono molteplici: l'effettività della tutela del diritto alla protezione dei dati, la semplicità tecnica della rimozione e, infine, l'individuazione di una misura applicabile a tutte le richieste di *dereferencing*.

Tale soluzione poteva dedursi già dalla sentenza *Google Spain*, nella parte in cui essa avverte che le informazioni reperibili dal motore di ricerca hanno carattere ubiquitario<sup>25</sup>, e sembra la più coerente con l'obiettivo di uniformazione cui tende il RGPD<sup>26</sup>.

La seconda soluzione consiste nella rimozione dei risultati a livello locale, ossia dall'estensione nazionale del motore di ricerca. Al riguardo, potrebbe utilizzarsi il criterio del “centro di interessi” della persona, elaborato dalla giurisprudenza europea con riferimento alla competenza giurisdizionale per le cause relative al risarcimento del danno da lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet<sup>27</sup>. Tale criterio, come noto, costituisce uno sviluppo delle regole ordinarie del *forum commissi delicti* e del foro dell'evento dannoso, e comporta che la persona, danneggiata per effetto del caricamento di un contenuto nella rete, possa ottenere il ristoro dell'intero danno patito rivolgendosi al giudice del luogo in cui risiede abitualmente, ovvero del luogo in cui, appunto, si trova il proprio centro di interessi, determinato, ad

---

<sup>24</sup> V. *supra*, nota n. 22.

<sup>25</sup> V.: Corte giust., sent. *Google Spain*, cit., par. 80.

<sup>26</sup> V. *supra*, nota n. 23; sul punto, v.: D. ERDOS, *From the Scylla of Restriction to the Charybdis of License? Exploring the Scope of the 'Special Purposes' Freedom of Expression Shield in European Data Protection*, in CMLR, 2015, 1, pp. 119-153.

<sup>27</sup> V.: Corte giust., sent. 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, *eDate Advertising*, ECLI:EU:C:2011:685, in *Racc.* I-10269; in senso conforme, v.: sent. 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB*, ECLI:EU:C:2017:766, in *Racc. el.*

esempio, in ragione dello svolgimento di un'attività professionale<sup>28</sup>. Sotto il profilo giuridico, questa soluzione presta il fianco ad alcune obiezioni: in particolare, essa non appare del tutto coerente con la ricostruzione del diritto all'oblio fornita nella sentenza *Google Spain*, ove si afferma che tale diritto non presuppone la dimostrazione di un pregiudizio alla persona<sup>29</sup>, mentre la ricerca di un "centro di interessi" ha il chiaro obiettivo di identificare il luogo in cui il danno può essere apprezzato nella sua interezza. Il vantaggio della scelta di tale soluzione, comunque, può ricondursi principalmente al rispetto del principio di proporzionalità. Il *dereferencing* sarà, infatti, limitato a quanto necessario per la protezione dell'interessato e, perciò, non potrà considerarsi eccessivo: non saranno lesi eventuali altri interessi, tendenti al mantenimento dell'indicizzazione in una diversa estensione nazionale del motore di ricerca. Sul piano pratico, tuttavia, proprio per i motivi accennati, occorrerà soprattutto individuare correttamente gli interessi alla conservazione dei risultati della ricerca, e spiegare le ragioni per cui tali interessi inducano a non rimuovere *de plano* i link dall'intero motore di ricerca. Per di più, il *dereferencing* nazionale dovrà sempre accompagnare misure tecniche che evitino la facile elusione della rimozione. In altri termini, la seconda soluzione richiede che le autorità competenti effettuino, volta per volta, un bilanciamento degli interessi che tenga conto delle specifiche circostanze del caso; ciò non soltanto ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimozione, ma anche al fine di stabilirne la portata territoriale – globale, europea o nazionale – individuando altresì le misure tecniche necessarie per assicurarne l'effettività.

## 8. Critica della soluzione prescelta dalla sentenza *Google c. CNIL*

Nessuna delle due soluzioni, tuttavia, viene accolta nel caso *Google c. CNIL*.

La sentenza in rassegna, infatti, rifiuta la soluzione del "dereferencing globale", propendendo per quella del "dereferencing continentale", che viene prescelta come *deindicizzazione ordinaria*.

La debolezza di tale conclusione non sta soltanto nella contraddittorietà delle motivazioni che la sostengono<sup>30</sup>. Le maggiori perplessità, piuttosto, nascono dall'apparente incomprendibilità delle ragioni per le quali i risultati, pacificamente da rimuovere, debbano comunque rimanere disponibili in una parte del motore di ricerca, ossia in tutte le estensioni corrispondenti a paesi extraeuropei. Neppure gli argomenti svolti da Google, completamente avulsi dai fatti di causa, indicano i motivi per cui i dati degli interessati debbano restare accessibili fuori dall'Europa. L'azienda californiana si limita, infatti, ad osservare che il diritto dell'Unione non comporta necessariamente che la rimozione avvenga in tutte le versioni del motore di ricerca, e che, disponendo il *dereferencing* a livello globale, la CNIL avrebbe violato

---

<sup>28</sup> V.: Corte giust., sent. *eDate Advertising*, cit., par. 48-52.

<sup>29</sup> V.: Corte giust., sent. *Google Spain*, cit., par. 96.

<sup>30</sup> V. *supra*, par. 4-7

i principi di cortesia e non ingerenza riconosciuti dal diritto internazionale<sup>31</sup>. Si tratta tuttavia di argomenti completamente astratti, senza alcun riferimento al contenuto delle ventuno istanze di deindicizzazione. È sin troppo ovvio, peraltro, che, se vi fosse stata qualche ragione per conservare l'indicizzazione dei risultati, le istanze sarebbero state semplicemente rigettate. Peraltro, la questione attiene al trattamento di dati in ambito puramente privatistico, e sembra che nemmeno Google sostenga di disporre di pubblici poteri. In un caso simile, quindi, attribuire qualche rilevanza ai principi di cortesia e non ingerenza del diritto internazionale significa, di fatto, tentare di negare la diretta applicabilità del diritto europeo alla protezione dei dati personali, segnando una vera e propria regressione rispetto ai risultati raggiunti dalla giurisprudenza.

Sembra che la Corte abbia voluto ascoltare le obiezioni di extraterritorialità sollevate da alcuni commentatori della sentenza *Google Spain*<sup>32</sup>, fortunatamente senza spingersi sino al punto di negare l'applicabilità del RGPD al trattamento dei dati effettuato dal gestore del motore di ricerca, per il solo fatto che quest'ultimo non è stabilito nell'Unione.

La sentenza *Google c. CNIL* sembra ispirarsi all'ideologica "libertà della rete", trascurando la natura degli obiettivi dei gestori dei motori di ricerca, che – per quanto qui interessa – consistono nel permettere di ottenere (e poi vendere a terzi) un profilo delle persone, il più possibile preciso e dettagliato, attraverso la visione complessiva e strutturata delle molteplici informazioni disponibili su Internet<sup>33</sup>. È evidente come la rimozione di risultati delle ricerche rappresenti un grave pregiudizio degli interessi economici dei gestori dei motori di ricerca, perché, rendendo indisponibili alcuni dati, sottrae un certo numero di tessere al mosaico che l'algoritmo può costruire su ciascun utente.

La storia recente insegna che i motori di ricerca non sono affatto paladini della libertà della rete, ed anzi, pur di conseguire i propri obiettivi economici, hanno spesso facilitato la censura in numerosi Paesi extraeuropei, tra cui la Cina e la Russia<sup>34</sup>.

Sorprende, inoltre, che si consideri il diritto all'oblio in imprescindibile e pericolosa tensione con la libertà di informazione: come se l'interesse a reperire facilmente le informazioni in rete coincidesse con il diritto all'informazione. Tale equazione, come si ricorderà, era stata già smentita dalla sentenza *Google Spain*, in cui la Corte aveva negato che il trattamento di dati da parte un motore di ricerca potesse considerarsi

---

<sup>31</sup> V.: Corte giust., sent. *Google c. CNIL*, cit., par. 38.

<sup>32</sup> V. J.W. KROPF, cit., pag. 507.

<sup>33</sup> Tale obiettivo era invece stato chiaramente inteso nella sentenza *Google Spain*, cit., par. 80.

<sup>34</sup> Il tema è molto vasto e non è questa la sede per un approfondimento. Basti qui citare: P. MALANCZUK, *Freedom of Information and Communication*, in *Max Plank Encyclopedias of International Law*, 2011, par. 84 a proposito del *great firewall* cinese; tra le notizie recenti, a puro titolo di esempio, v.: <https://www.rferl.org/a/google-reportedly-removes-navalny-ad-after-russian-government-complains/29478844.html>.

effettuato “esclusivamente a scopi giornalistici”<sup>35</sup>, valorizzando le differenze tra editori di siti web e gestore del motore di ricerca<sup>36</sup>, ed avendo bene in mente l’obiettivo di quest’ultimo, caratterizzato dal conseguimento del profitto attraverso la vendita di spazi pubblicitari<sup>37</sup>.

Al riguardo, si riconosce che il RGPD prevede che il diritto alla protezione dei dati personali debba essere conciliato con la “libertà di espressione e di informazione”<sup>38</sup> e non più soltanto con il “giornalismo”, come previsto dalla direttiva. È comunque ovvio obiettare che se è vero, a livello semantico, che il “dato personale” è una “informazione riguardante una persona fisica”<sup>39</sup>, non è affatto vero che tale “informazione” costituisca sempre un fatto di pubblico interesse, rispetto al quale possa configurarsi un diritto degli utenti di internet di informare o di essere informati.

La preoccupazione di garantire che la libertà d’informazione non venga lesa in nome del diritto alla riservatezza appare perciò in larga misura infondata, e smentita dalla stessa giurisprudenza. In proposito, non può trascurarsi che proprio il caso *Google Spain* aveva ad oggetto non un fatto di cronaca, ma la semplice richiesta di un professionista, privo di incarichi politici e sconosciuto ai più, il quale intendeva ottenere la cancellazione, o meglio la deindicizzazione, di un avviso pubblicato due anni prima sul sito internet di un quotidiano spagnolo, e relativo all’asta giudiziaria – ormai ampiamente scaduta – per la vendita della propria abitazione in seguito ad un pignoramento.

Le statistiche relative alle richieste di *dereferencing* presentate al nostro Garante, inoltre, indicano che buona parte delle istanze non provengono da personaggi pubblici, ed hanno ad oggetto siti che non sono testate giornalistiche e non si occupano affatto di informazione o di opinione<sup>40</sup>.

Appare, a questo punto, efficace la categorizzazione recentemente operata dalla Corte di cassazione, che ha individuato almeno tre diverse casistiche del “diritto all’oblio”: (1) quella di chi non desidera vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo dalla pregressa pubblicazione; (2) quella, connessa all’uso di internet e alla reperibilità delle notizie in rete, consistente nell’esigenza di collocare correttamente la pubblicazione, avvenuta legittimamente in precedenza, rendendo eventualmente disponibile l’informazione più aggiornata e

---

<sup>35</sup> V.: Corte giust., sent. *Google Spain*, cit., par. 85; v. altresì sent. 16 dicembre 2008, causa C-73/07, *Tietosuojavaltuutettu contro Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy*, ECLI:EU:C:2008:727, in *Racc.* I-09831.

<sup>36</sup> V.: Corte giust., sent. *Google Spain*, cit., par. 83-84.

<sup>37</sup> Ivi, par. 44, ove si legge: «Google Search non si limita a dare accesso ai contenuti ospitati sui siti web indicizzati, ma sfrutta tale attività per includere, dietro pagamento, pubblicità associate ai termini di ricerca introdotti dagli utenti di Internet, a beneficio di imprese che desiderano utilizzare tale mezzo per offrire i loro beni o servizi a tali utenti».

<sup>38</sup> Cfr.: art. 17 par. 3, lett. a) e art. 85 RGPD.

<sup>39</sup> V.: art. 4, n. 1) RGPD.

<sup>40</sup> V.: “*Il Sole 24 Ore*” del 2.12.2019, pag. 2, ove si indica che ben il 16,7% delle richieste di deindicizzazione sono presentate da minorenni e che, in conseguenza dell’accoglimento delle richieste, sono stati rimossi oltre mille URL da *Instagram* e quasi altrettanti dal sito *www.sesso-escort.com*.

completa<sup>41</sup>; (3) quella, oggetto del caso *Google Spain*, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati<sup>42</sup>.

Per la verità, le fattispecie in cui l'interessato può far valere il 'diritto all'oblio' sono ancora più ampie e differenziate, perché l'art. 17 del RGPD prevede la cancellazione nei casi seguenti: i) i dati non sono più necessari per le finalità del trattamento; ii) l'interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento; iii) l'interessato si oppone al trattamento; iv) i dati dell'interessato sono stati trattati illecitamente; v) i dati devono essere cancellati per obbligo legale; vi) i dati sono stati raccolti per l'offerta di servizi della società dell'informazione a minori<sup>43</sup>.

## 9. Conclusioni

La sentenza *Google c. CNIL* sembra preoccuparsi solo della possibile rimozione di 'notizie' dai risultati delle ricerche: essa offre quindi soluzioni inadeguate, anche perché parziali ed insufficienti. Le reazioni critiche da parte delle autorità nazionali di controllo non si sono fatte attendere e, per la verità, appaiono in certa misura condivisibili<sup>44</sup>. Infatti, le conseguenze insoddisfacenti della decisione si possono facilmente avvertire.

Non si vede, in particolare, per quale ragione i risultati di una ricerca, effettuata a partire dal nome di una persona non nota, debbano essere rimossi soltanto in una parte della rete, per restare invece disponibili in altra parte del *web*, a tempo indefinito, ove la stessa ricerca sia effettuata da un computer connesso dal di fuori dell'Unione. A prescindere dagli strumenti informatici, più o meno fraudolenti, che saranno certamente utilizzati per vanificare i risultati della deindicizzazione continentale<sup>45</sup>, c'è da chiedersi se l'interpretazione del caso *Google c. CNIL* non contrasti con l'assunto di fondo dell'intera materia, ossia che i dati appartengono alla persona<sup>46</sup>: sembra che, al contrario, si affermi che un algoritmo può avere il diritto di mantenere il controllo su tali dati.

---

<sup>41</sup> Su tale casistica del "diritto all'oblio", v.: Cass. civ. sez. III, sent. 5.4.2012 n. 5525; per un commento (sin troppo severo), v.: A. MANTELERO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 10, 843 ss.; v. altresì: M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, in *Giur. It.*, 2013, 5, pp. 1073 ss.; v. inoltre, F. DI CIOMMO E R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e Resp.*, 2012, 7, pp. 701 ss.

<sup>42</sup> V. Cass., sez. un. civ., sent. 22.7.2019 n. 19681, pubblicata, con nota di commento di V. CUFFARO, in *Corriere Giur.*, 2019, 10, pp. 1189 ss.

<sup>43</sup> V.: Art. 17, par. 1, RGPD.

<sup>44</sup> V. comunicato stampa del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, A. SORO, disponibile alla pagina <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9147231>.

<sup>45</sup> V.: P. MALANCZUK, cit., par. 71-72; P. OHM, *We couldn't kill the Internet if we tried*, in *HLR For.*, 2016, p. 80.

<sup>46</sup> V. considerando n. 4 del RGPD.



La sentenza sembra dare forma alle angosciose visioni sonore di *OK Computer*<sup>47</sup>, in cui i Radiohead prefiguravano un inquietante futuro dominato da tecnologie artificiali, allora ancora ignote. Se, infatti, i nostri dati personali, nonostante non siano di pubblico interesse, possono restare accessibili in chissà quale parte del mondo, per consentire a un robot, per ragioni ignote, di tracciare un profilo della nostra personalità, si afferma lo sviluppo di una tecnologia che ha il diritto di appropriarsi dell'identità dell'uomo. C'è da chiedersi, allora, se la Corte non abbia riposto una fiducia eccessiva e preconcetta nella cosiddetta 'libertà della rete'<sup>48</sup>.

Fortunatamente, nel penultimo paragrafo della motivazione, la Corte ridimensiona le conseguenze del dispositivo, lasciando un certo spazio a soluzioni diverse. Questo passaggio della decisione, di non facile decifrazione, è ben più di un *obiter dictum*: sembra quasi di leggervi una *separate opinion* della minoranza del collegio giudicante. All'esito di un effettivo *balancing test*, in ragione delle circostanze del caso, le autorità nazionali possono disporre la deindicizzazione globale e ciò, afferma la sentenza, sulla base del diritto nazionale. Si spera che queste deindicizzazioni universali di matrice nazionale abbiano miglior sorte rispetto al noto caso tedesco *Wikipedia*<sup>49</sup>.

A differenza del precedente caso *Google Spain*, nel caso *Google c. CNIL* la Corte è stata chiamata pronunciarsi senza conoscere il merito: il contenuto delle ventuno istanze di deindicizzazione, i relativi presupposti di fatto e le ragioni che avevano indotto l'autorità francese ad accoglierle rimangono oscuri, perché esterni al perimetro del rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice nazionale. Sicché la decisione del caso si è basata su un approccio astratto e, come detto, ideologico.

Ci si augura che futuri rinvii pregiudiziali stimolino presto la Corte a precisare il proprio orientamento sulla portata geografica del diritto all'oblio nei confronti dei motori di ricerca, fornendo anche le concrete circostanze di fatto dalle quali scaturisce la pretesa di *dereferencing*. Ciò soprattutto con riferimento a richieste di deindicizzazione che non comportano alcuna necessità di bilanciamento con la libertà di informazione. In tali casi, non solo il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbe prevalere, ma ad ogni interessato dovrebbe riconoscersi il diritto di ottenere la rimozione, a livello globale, dei risultati delle ricerche effettuate a partire dal proprio nome. Solo così si potrà accordare una tutela soddisfacente

---

<sup>47</sup> Radiohead, *OK Computer*, Parlophone, 1997.

<sup>48</sup> V.: E. SNOWDEN, *Errore di sistema*, Milano, 2019, p. 10 s.

<sup>49</sup> Ci si riferisce alla richiesta di rimozione promossa dal signor Wolfgang Werlé, condannato per l'omicidio dell'attore tedesco Walter Sedlmayr, al fine di ottenere che il proprio nome e la propria immagine non venissero più pubblicate da Wikipedia (sia in Germania che negli USA) nella voce relativa al nome della vittima. Al riguardo, v.: J. MOTION, R.L. HEATH, S. LEITCH, *Social Media and Public Relations. Fake friends and powerful publics*, New York, 2016, p. 131.



del diritto, garantendo che i dati siano sottoposti ad un controllo umano, e che non rimangano al servizio di un robot<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr.: considerando n. 4 del RGPD, secondo cui «il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo».